

**Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis), in data (omissis), chiedeva parere "sull'ammissibilità - nel rispetto dell'art. 35 del Codice Deontologico Forense nel suo testo in vigore da maggio 2016 - dell'esercizio della professione mediante adesione e/o costituzione di un accordo di rete tra avvocati che si avvalgano di strumenti di condivisione di informazione sull'attività professionale svolta, tra i quali segnatamente, un unico sito web in condivisione tra gli stessi".

L'Avv. (omissis) precisava la propria richiesta rappresentando che "nel particolare si vorrebbe conoscere, in caso pure alla luce della disciplina introdotta in tema di reti tra professionisti con L. n. 81/2017, se anche in assenza della costituzione di un autonomo soggetto giuridico (quale una associazione professionale, una società tra professionisti o altro equipollente), si possa utilizzare sul sito la denominazione 'rete di avvocati', per rendere manifesto al pubblico l'esercizio di un'attività professionale offerta in maniera coordinata tra i vari soggetti collegati, senza che sia violato il dovere di veridicità e trasparenza dell'avvocato".

Infine, l'Avv. (omissis) chiedeva "se sia necessario l'utilizzo di un apposito 'disclaimer' esplicativo nel sito, che riporti la circostanza che non si è in presenza di un'associazione o di una società tra i professionisti presentati, i quali dunque rimangono autonomi, pur con la prospettazione di una forma di assistenza che possa essere prestata in maniera più o meno coordinata tra loro"

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici;

osserva

che ai sensi dell'**art. 10** della **Legge 31 dicembre 2012, n. 247** ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") "1. È consentita all'avvocato la **pubblicità informativa** sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. 2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivocate, ingannevoli, denigratorie o suggestive. 3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. 4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare."

Il Nuovo Codice Deontologico, in vigore dal 16 dicembre 2014, disciplina la pubblicità informativa dell'avvocato con l'**art. 17** ('informazione sull'esercizio della professione') e con l'**art. 35** ('dovere di corretta informazione'); con delibera del CNF del 22 gennaio 2016, pubblicata in G.U. n. 102 del 3 maggio 2016, ha soppresso i commi 9 e 10 dell'art. 35, che così recitavano: «9.L'avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i

*siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso. - 10. L'avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.»*

In particolare, è obbligo dell'Avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale - quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse- rispettare i doveri di verità, correttezza e trasparenza e che ai sensi del comma 6 dell'art. 35 "Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato"

rileva

che ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 4-bis della **Legge 31 dicembre 2012, n. 247** ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") la professione forense può essere esercitata: individualmente, con la partecipazione ad associazioni tra avvocati oppure in forma societaria e che l'art. 12 comma 3 della **Legge 22 maggio 2017 n. 81** (c.d. 'Jobs Act Lavoro Autonomo') al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati riconosce ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile

ritiene

che l'Avvocato istante debba uniformare la propria condotta a quanto sopra enunciato e per l'effetto debba fornire una corretta e veritiera informativa sulla propria attività professionale, che dovrà essere esercitata in conformità alla legge professionale vigente.

**Parole/frasi chiave:**

**art. 4; art. 4-bis; art. 10; art. 12; art. 17; art. 35; informazioni sulla attività professionale; pubblicità; siti web; doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza; esercizio della professione forense in forma associativa o societaria**